



Istanza dell'atleta Santoro Maria Carmen per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla S.S. Nuova Pallavolo Campobasso (cod. fipav 20.017.0028)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- Avv. Augusto Mattiello Presidente
- Avv. Carlo Maione Vice Presidente
- Avv. Adolfo Mutarelli Componente
- Avv. Luigi Pasciari Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presente il sodalizio e l'atleta istante,

Premesso

che l'atleta Santoro Maria Carmen ha chiesto lo svincolo per giusta causa per motivi di lavoro in quanto dipendente di Poste Italiane dal 2015 e residente stabilmente in Brescia dal 12.12.2017, quale sede di lavoro, allegando idonea certificazione, nonché contratto di locazione del 15.02.2016. Il sodalizio sebbene ha contestato la fondatezza dell'istanza e ne ha chiesto il rigetto, in via subordinata, riconosciuta la non imputabilità dello stesso, ha chiesto un equo indennizzo nel caso in cui fosse concesso lo svincolo.

L'art. 35 del RAT prevede specificamente l'ipotesi in cui l'atleta può chiedere lo scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile al sodalizio, per motivi di lavoro o di studio.

Nella fattispecie oggetto del presente procedimento è pacifico che la ricorrente abbia trasferito la propria residenza in Brescia dal 2017 dove esercita la propria attività di lavoro presso le Poste Italiane e che, di conseguenza, tale fatto non le consente più di svolgere la propria attività sportiva di pallavolista con il sodalizio resistente, poiché materialmente impedita data la distanza.

La Commissione ritiene la domanda di svincolo fondata, ammissibile e procedibile e determina l'equo indennizzo, espressamente previsto nella fattispecie di svincolo di cui all'oggetto, in € 300,00.

P.Q.M.

La Commissione, nel pieno della propria competenza, letto l'art. 35 del R.A.T, ritenuta sussistere la giusta causa per lo scioglimento del vincolo, accoglie l'istanza dell'atleta Santoro Maria Carmen e, per l'effetto, dispone lo scioglimento del vincolo non imputabile al sodalizio S.S. Nuova Pallavolo Campobasso, subordinandone l'efficacia al pagamento dell'indennizzo di € 300,00 a carico dell'atleta.



Dispone, infine, la restituzione della tassa versata dall'istante e l'incameramento di quella versata dall'associato.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 20 ottobre 2018

*F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria*

Avv. Augusto Mattiello